

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

In data odierna - 22 giugno 2018 – presso l'Ordine degli Architetti di Udinesi procede all'aggiornamento per l'anno 2018 del C.I. di Ente firmato in data 27 giugno 2017, sia dalla delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente dell'Ordine, architetto PAOLO BON, sia dalla delegazione sindacale in rappresentanza dei dipendenti dell'Ordine, nella persona del sig. NICOLA CANNARSA, della CISL FP FVG Territorio di Udine.

Preso atto dell'accordo precedente, nel confermare in toto il suo contenuto, compreso il riconoscimento al passaggio ad un livello economico superiore al personale in forza presso l'Ente (nelle more comunque della ridefinizione dei profili professionali così come prevista dal Capo I – Art. 12, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018), ed al solo scopo di rendere più scorrevole la lettura dell'accordo stesso si intende procedere ad una sintesi delle voci che costituiscono il Fondo Unico di Ente, omettendo di riportare gli articoli richiamati rimandando la lettura analitica – se necessario - al Contratto Integrativo definito in giugno 2014.

Premessa

Il CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici 1998-2001, entrato in vigore il 17 febbraio 1999, ha aperto una fase completamente nuova nell'ambito delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata nel Pubblico Impiego.

Con i contratti successivi si sono avuti ulteriori modifiche ed ampliamenti delle materie oggetto delle relazioni sindacali che hanno permesso di adeguare i dispositivi contrattuali di cui ai CCNL alle specificità dei singoli Enti.

Hanno perciò reso possibile costruire in ciascun Ente sede di contrattazione dei veri e propri contratti integrativi che entrino anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro funzionali anche agli interessi dell'utenza.


Il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 2006-2009 in continuità con il previgente sistema introdotto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e con i principi dello stesso sistema di cui all'art. 10 del CCNL del 9 ottobre 2003, persegue l'obiettivo di un ulteriore sviluppo del modello organizzativo degli enti del comparto, secondo i principi della flessibilità organizzativa e dell'accrescimento continuo delle competenze professionali.

Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di definire un sistema di classificazione professionale che, in un quadro di coerenza con le funzioni proprie degli enti del comparto, assuma le caratteristiche di efficace strumento di supporto e di impulso dei processi di innovazione.

Tali orientamenti sono stati confermati dal nuovo CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 che, definendo ormai anacronistico il vecchio sistema di classificazione, impone l'adeguamento dello stesso attraverso una apposita Commissione Paritetica.

Il sistema di classificazione del personale, comunque, si basa sui seguenti principi:

- a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualità;
- b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l'effettivo sviluppo professionale.



**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua ed alle altre azioni di sviluppo delle competenze professionali, le quali, attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituiscono un fondamentale fattore di affermazione di una nuova cultura organizzativa e gestionale.

Considerato che:

- il CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 1998-2001, entrato in vigore il 17 febbraio 1999, delinea chiaramente ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello, che per quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali avviene a livello di singola struttura territoriale, essendo essa dotata di esclusiva autonomia finanziaria e deliberativa;
- la contrattazione nazionale demanda alle parti (Amministrazione ed OO.SS.) la quantificazione del fondo stesso e la definizione delle modalità per il suo migliore utilizzo riservando alle stesse un ruolo propositivo ed un potere di contrattazione che spazia attraverso tutti gli aspetti del lavoro, consentendo di definire nel modo più adeguato con lo strumento della concertazione gli inquadramenti del Personale dipendente all'interno dei singoli Enti;
- il CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 2006-2009, biennio economico 2006-2007; entrato in vigore il 01 ottobre 2007, modifica il sistema di relazioni sindacali e l'ordinamento professionale del personale dipendente.
- la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza.

Atteso inoltre che:

Le parti contrattuali ritengono che il fondo per i trattamenti accessori assuma particolare valenza.

La nuova impalcatura contrattuale consente di adeguare i dispositivi contrattuali cui al CCNL EPNE 1998/2001 e del CCNL 2006/2009 alle specificità di ogni singolo Ente e di costruire quindi un contratto integrativo con valenza annuale, che entri anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro funzionali agli interessi dell'utenza.

Le parti convengono sulla necessità di dar corso ad un processo di adeguamento ed aggiornamento dei servizi, che coinvolga e responsabilizzi ulteriormente il Personale dipendente. A tal fine, verrà adeguatamente utilizzata la normativa introdotta dai CCNL EPNE 1998/2001 e CCNL EPNE 2006/2009 in tema di definizione degli inquadramenti del personale, progressioni fra le aree e individuazioni di posizioni di particolare rilevanza.

Quanto sopra viene confermato dal nuovo C.C.N.L. delle Funzioni Centrali relativo al periodo 2016-2018, nel cui ambito vengono confermati i singoli istituti costituenti il Fondo di Ente per la cui definizione si rimanda al Contratto Nazionale Integrativo per il 2018 tutt'ora in fase di definizione.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Durata decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto è valido **dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e rimane valido fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.**



**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017.

Art. 2 Omissis

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art.3 Omissis

Progressioni all'interno del sistema di classificazione

Art. 4 Omissis


Criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree

Art. 5 Omissis

Principi e criteri generali per le progressioni tra le aree

Art. 6 Omissis

Procedure e criteri per le progressioni tra le aree



**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

Art. 7

DOTAZIONE ORGANICA

Si prende atto che attualmente l'inquadramento ordinamentale è il seguente **al 1 giugno 2018**

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 0	B2 / 0	B3 / 1		
C	C1 / 0	C2 / 1	C3 / 0	C4 / 0	C5 / 0

NOTA AGGIUNTIVA

Dopo attenta e fondamentale verifica per il raggiungimento dei risultati stabiliti e allo scopo di incentivare la produttività per il miglioramento dei servizi e di proseguire il processo di valorizzazione professionale, si riconosce la maggior professionalità e competenza acquisite ed in corso di acquisizione, del personale dipendente.

A tale fine, e in deroga al punto 2 art.4 dell'accordo sottoscritto in data 19/06/2013, si prevede l'attivazione di apposite procedure di progressione interna per l'attribuzione delle seguenti posizioni economiche di area delle dipendenti attualmente in forza:

PETRONE ROBERTA


per il conseguimento della posizione economica a C/3 con passaggio dalla posizione economica C/2 con decorrenza ai fini giuridici ed economici dal 1 gennaio 2018

CHIESURA ALESSIA

per il conseguimento della posizione economica a C/1 con passaggio dalla posizione economica B/3 con decorrenza ai fini giuridici ed economici dal 1 gennaio 2018

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DAL 01 LUGLIO 2018

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 0	B2 / 0	B3 / 10		
C	C1 / 1	C2 / 0	C3 / 1	C4 / 0	C5 / 0



**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

Le parti si danno atto che la nuova dotazione organica è da intendersi per singola area ed è costituita dai posti evidenziati.

Si riafferma il principio che una costante professionalizzazione del personale dipendente consente il raggiungimento di migliori obiettivi produttivi e di qualità dei servizi resi all'utenza, come già sperimentato dall'entrata in vigore del precedente ordinamento professionale.


Il raggiungimento di standard di professionalità conseguito attraverso gli strumenti formativi, esterni ed interni, attivati dall'Amministrazione, sarà considerato titolo valido a tutti gli effetti per l'attribuzione della posizione economica successiva a quella in godimento.

Si concorda che le progressioni economiche avverranno, a norma del CCNL 2006-2009, alla data del 01 gennaio di ogni anno, qualora sottoscritte negli accordi integrativi.

**Art. 08 Omissis
Orario di Lavoro**

**Art. 09 Omissis
Previdenza complementare**

**Art. 10 Omissis
BUONI PASTO**




**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

Art. 11

Costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Il FONDO ex art. 31 CCNL EPNE 1998/2001 come integrato dall'articolo 25 CCNL EPNE 2002-2005 e dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009, e come ulteriormente innovato dagli artt. 76 (che definisce la costituzione del FONDO RISORSE DECENTRATE) e 77 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, per l'anno 2018 è costituito come da seguente prospetto:

Riepilogo somme voci fisse e non variabili in quanto calcolate per la costituzione del Fondo iniziale sulla base dei contratti collettivi precedenti al 2009 e cristallizzate	
<i>Artt. 43 Legge 449/1997 Art. 4 CCNL 14/03/2001 biennio economico 2000/2001 Art. 25 comma 3 CCNL 02/2005 Artt. 5-6 biennio economico 2004/2005 Artt. 36-38 CCNL 2006/2009 Art. 1 comma 1 e 2 CCNL 2006/209 code contrattuali biennio economico 2006/2007</i>	€ 5.864,01
INDENNITA' DI ENTE Soggetto a variazione in caso di rinnovi contrattuali oppure a passaggio di area del personale dipendente Importo adeguato a seguito passaggio livello da area B a C (41,65-35,33x12 mensilità = 75,84 + 923,76)	€ 999,60
COMPENSO per lavoro straordinario Art.31 CCNL 16/02/1999 Aggiornato per effetto del passaggio di livello economico (7.385,26+379,90)	€ 7.765,16
TOTALE FONDO DI ENTE AL 31/12/2018	€ 14.628,77
In detrazione per il riparto la quota a carico Ente	€ 999,60
TOTALE FONDO DA RIPARTIRE	€ 13.629,17







**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

Art. 12

UTILIZZO DEL FONDO

Le parti convengono di utilizzare le risorse del FONDI RISORSE DECENTRATE cui al precedente art. 1, nel modo seguente, secondo le previsioni dell'art. 77 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018:

- 1) Per Indennità di Ente ai sensi dell'art. 26 CCNL 2002-2005, per le quote a carico del fondo
- 2) Per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.
Si concorda l'assegnazione di **nr. 250 ore di straordinario per dipendente**; oltre questo limite si procederà al recupero delle maggiori prestazioni rese.
- 3) L'erogazione del compenso incentivante comporterà l'assegnazione di un anticipo mensile in busta paga per 12 mensilità, quantificato in € 100,00 mensili per ciascuna unità di personale in servizio. Sono previste verifiche trimestrali e la verifica finale si svolgerà entro il mese di dicembre di ogni anno. L'esito favorevole delle verifiche comporterà, nel mese di giugno, l'erogazione di una somma a titolo di anticipo, pari al 50% del fondo stanziato, e di una somma a titolo di saldo, pari al 100% del fondo residuo (detratto cioè l'acconto, gli anticipi mensili, gli importi già corrisposti a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, per turni pomeridiani e/o notturni e per indennità). Ove gli obiettivi siano conseguiti solo in parte, il Consiglio potrà corrispondere, con motivata delibera e dopo il confronto con le OO.SS., un saldo ridotto proporzionalmente ai risultati conseguiti, con un minimo dell'80%.

Per l'anno 2018 gli obiettivi da raggiungere entro il termine sopra citato sono correttezza degli adempimenti Istituzionali dell'Ordine

DISPOSIZIONE FINALE

Le operazioni di verifica intermedia e di saldo comportano una valutazione da parte dell'Ordine. Ove positiva, si intende favorevolmente espletata fra le parti. In un quadro di corrette relazioni sindacali, il confronto è vincolante nel caso di corresponsione ridotta delle quote di salario legate alla produttività, fermo restando il principio ex punto 6) art. 46 CCNL 1998/2001 relativo alle somme stanziare ma non utilizzate, che dovranno essere riassegnate per le stesse finalità nell'esercizio dell'anno successivo.

L'efficacia del presente contratto integrativo sarà subordinata alla ratifica da parte del Consiglio del Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine.

Le parti si impegnano ad incontrarsi nei sessanta giorni successivi al 31.12.2018, per la definizione degli obiettivi per l'anno 2019. In tale ambito si dovrà tener conto delle eventuali



**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE
ORDINE ARCHITETTI UDINE
ANNO 2018**

variazioni intervenute rispetto alla stipula di rinnovi contrattuali a livello nazionale, alla classificazione ordinamentale, alle nuove assunzioni, ai risparmi di gestione conseguenti all'attuazione di processi di riorganizzazione o ad altro titolo ove previsti dal contratto integrativo. Nelle more della verifica, si intendono confermati gli importi definiti in precedenza e su tali somme si procederà al finanziamento provvisorio dell'accordo integrativo aziendale.


Il presente atto si intende automaticamente rinnovato fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo

Per la delegazione dell'Ordine degli Architetti


Per la delegazione sindacale



(arch. Paolo Bon)



CISL FP



(Nicola Cannarsa)